



## Le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie

*Non di rado, sulle nostre strade si vedono transitare veicoli pubblicitari dalle più varie caratteristiche e non sempre conformi alle regole tecniche stabilite dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.*

*Ciò comporta, talvolta, la volontà dei singoli enti proprietari di strade, di arginare simili fenomeni, soprattutto allorquando detti veicoli – eludendo i divieti imposti dai commi 1 e 4 dell'art. 23 del codice dianzi citato – vengono collocati, stabilmente, in quei punti ove, normalmente, non potrebbe essere collocato nessun tipo di impianto pubblicitario.*

*Nel commento odierno, proponiamo una soluzione operativa per far fronte a questo tipo di problematica.*

Nel commento odierno, ci riferiamo alle c.d. “*autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie*”, classificate come tali, dall'art. 203, comma 2, lett. q), del d.P.R. 495/1992. Si tratta di veicoli speciali, provvisti di carrozzeria apposita, che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonano mai il veicolo; quindi, non sono da considerare tali, quei veicoli trasformati in autopubblicitarie, senza alcun aggiornamento della relativa carta di circolazione.

Per la sua destinazione economica, questa particolare tipologia di veicoli, può essere utilizzata per *uso proprio* (artt. 82 e 83 Cod. Str.) ovvero per *uso di terzi* - nell'unica forma che ne risulta consentita, ovvero la *locazione senza conducente* di cui agli artt. 82 e 84 Cod. Str. - allorché il veicolo stesso è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Questi veicoli speciali non possono trasportare un numero di persone superiore a quello indicato sulla carta di circolazione – comunque riconducibili a chi ne detiene l'uso legittimo – e non possono trasportare altra cosa, se non la pubblicità pertinente il soggetto intestatario o locatario del veicolo stesso.

Infatti, per il caso di specie, il primo comma dell'art. 57 del d.P.R. 495/1992, stabilisce che l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa <sup>(1)</sup>, è consentita:

- a) se non effettuata per conto terzi <sup>(2)</sup>;
- b) se non effettuata a titolo oneroso;
- c) se non realizza con sporgenze superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicati i messaggi pubblicitari, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice.

A livello preventivo, con congrua motivazione, l'ente proprietario della strada e, più specificatamente, il comune, può vietare l'esercizio di determinate forme pubblicitarie e quindi, escludere che in determinati ambiti territoriali sia ammessa la circolazione delle autopubblicitarie<sup>(3)</sup>. In tal caso, laddove il comune sia anche da considerare l'ente competente a riscuotere *l'imposta sulla pubblicità*, di cui al d. Lgs. 507/1993 o *il canone autorizzatorio*, di cui al d. Lgs. 446/1997, l'eventuale inosservanza del divieto sarà sanzionata, in un caso, nei termini previsti dall'art. 24 del decreto 507 cit. e, nell'altro, nei termini di cui all'art. 62 del decreto 446 cit.<sup>(4)</sup>. In tal caso, il comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

Per altro verso, se l'autopubblicitaria circola promuovendo un prodotto od un servizio diverso da quello riconducibile all'intestario della carta di circolazione<sup>(5)</sup>, si applica la sanzione prevista dall'art. 23, comma 11 del codice.

Questione dirimente, attiene alla possibilità di poter lasciare in sosta l'autopubblicitaria.

In merito, il Ministero dei Trasporti (prot. n. 16076 del 18.02.08), ha ritenuto ammissibile la sosta dell'autopubblicitaria, a condizione che il parcheggio prolungato non superi le quarantotto ore<sup>(6)</sup>. E' ben chiaro, che con riferimento a quanto affermato dalla Cass. Civ., Sez. Tributaria, 13.04.12, n. 5858, la pubblicità effettuata con i veicoli costituisce una modalità eccezionale, rispetto a quella ordinaria, insuscettibile di interpretazione estensiva, effettuabile nei casi in cui i veicoli utilizzati - come nel caso dei c.d. "camion-vela" - siano stati realizzati e/o trasformati e concretamente utilizzati per l'esclusivo esercizio dell'attività pubblicitaria. In tal caso, sempre secondo il supremo collegio, deve ritenersi - avuto riguardo alle particolari peculiarità del mezzo ed ai fini dell'applicazione dell'imposta - che si verta in tema di pubblicità ordinaria e che trovi applicazione la relativa disciplina tributaria.

A parere di chi scrive, quindi, i su citati ed omologhi pareri ministeriali non sono condivisibili, ne sostenibili.

Intanto, perché le motivazioni che hanno indotto il legislatore a stabilire un tempo limite per il protrarsi della sosta - convenzionalmente stabilito in quarantotto ore - sono da ricondurre, esclusivamente, all'esigenza di garantire il corretto esercizio dell'azione amministrativa, consentendo, all'utente della strada di non dover subire, immotivatamente, l'agire amministrativo. Per altro verso, il potenziale impianto di propaganda - costituito dall'autopubblicitaria, utilizzata in modo improprio, rispetto alla sua destinazione d'uso - sebbene potenzialmente lesivo (quanto a ubicazione, modalità di esposizione, ecc.) della sicurezza della circolazione stradale, sarebbe concretamente aggredibile, solo con il decorso di un tempo assai prolungato, esponendo con ciò gli utenti della strada a quei rischi istantanei relativamente ai quali, lo stesso codice, all'art. 23, comma 13-quater, impone di rimuovere senza indugio l'analogo impianto installato al suolo.

A parere di chi scrive, si vanno a profilare due diverse ipotesi:

- in un caso, l'autopubblicitaria, per lo stato di necessità del conducente o per cause di forza maggiore, non derivante dalla volontà dell'autista, deve essere sostata o parcheggiata, nel rispetto delle normali regole della circolazione stradale; quindi, l'eventuale sosta (comunque) non prolungata, non costituisce illecito;

- in altro caso, la sosta o il parcheggio (anche non) prolungato<sup>(7)</sup> avviene in uno dei punti vietati dal regolamento di esecuzione o in dispregio delle norme di comportamento previste dagli artt. 157 ss, del codice; quindi, tale manovra è amministrativamente rilevante ed assoggettabile alla sanzione prevista dall'art. 23, comma 11, del codice, per esposizione di impianto di propaganda non autorizzato.

In caso di accertata violazione, la polizia stradale avrà cura di enunciare nel verbale di contestazione, le motivazioni che hanno indotto l'organo di polizia stradale a ritenere tale manovra pericolosa per la sicurezza della circolazione stradale. ■

#### **Note di chiusura:**

*\*) referente locale ASAPS, commissario presso il corpo polizia municipale del comune di Forte dei Marmi, è autore di numerose pubblicazioni in materia, tra le quali, la pubblicità sulle strade (1997), Gestione e controllo dei mezzi pubblicitari (2001), Vigilanza sulla pubblicità stradale (2005), La pubblicità sulle strade (2009)*

*1) si ricorda che l'art. 23, comma 2 del codice, vieta l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.*

*2) nessuna norma vieta l'uso del veicolo pubblicitario da parte di soggetti diversi dall'intestario della carta di circolazione, ma ciò ch'è vietato, è la pubblicità effettuata per conto terzi ovvero, idonea a promuovere un prodotto o un servizio fornito da un soggetto diverso dall'intestario della carta di circolazione o dal locatario.*

*3) cfr. Tar Toscana, Firenze, Sez. III, 30.01.2004, n. 152*

*4) il decreto 446/1997 s.m.i. richiama, quoad poenam, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del d. Lgs. 285/1992 s.m.i., ovvero, se non comminabili, quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del decreto 507 più volte citato: per le sanzioni amministrative accessorie, si applicano quelle specificatamente e diversamente previste dai citati decreti sulla fiscalità locale*

*5) in caso di veicolo locato senza conducente, sarà opportuno verificare che il conducente non abbia rapporti di lavoro con il locatore ovvero, agisca in nome e per conto del soggetto locatario, così da escludere che l'eventuale contratto di locazione sia stato effettuato al solo fine di eludere il divieto di cui all'art. 57, comma 1 del d.P.R. 495/1992*

*6) tale termine, è stato ricostruito sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lett. f) del codice, che ha stabilito un tempo massimo necessario per rendere nota l'apposizione di un divieto di sosta e quindi applicare la relativa sanzione. Parere riconfermato, poi, con nota n. 62926 del 29.07.08, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*7) non è possibile quantificare, a priori, quale sia questo "tempo massimo", ma è sempre l'operatore di polizia stradale che deve valutare, caso per caso, tale tempistica, in ragione della gravità del fatto, oggettivamente valutabile. Infatti, come ben chiarito dal Tar Toscana, Sez. III, 11 giugno 2004, n. 2047, la discrezionalità della P.A. nel valutare la pericolosità di un mezzo pubblicitario, non è censurabile, se non per macroscopici errori di valutazione.*